

Afghanistan, crisi umanitaria e diritto internazionale: la risoluzione 2593/2021 e le nuove sfide per la Comunità internazionale

Rosa Stella De Fazio, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

1. Kabul: nuovo governo e nuovi equilibri nello scacchiere internazionale –

L'agosto 2021 sarà ricordato come un mese "caldo" per il diritto internazionale e i diritti umani in Afghanistan: alla metà del mese i talebani irrompevano a Kabul annunciando l'avvio di una trattativa politica che conducesse ad un governo transitorio, da lì a poco meglio delineatosi come un'autentica presa del potere dalle conseguenze devastanti, in termini politici, umanitari e militari. Nel giro di pochi giorni la città si è tramutata sotto i riflettori della Comunità internazionale in uno scenario di disordine e anarchia, con la fuga del presidente Ashraf Ghani in Tagikistan, l'evacuazione dalle ambasciate di diplomatici e cittadini stranieri – ad eccezione dei diplomatici statunitensi – e la sospensione dei voli commerciali, con la sola operatività dei voli militari per completare l'evacuazione di stranieri, sino alla chiusura dell'aeroporto internazionale Hamid Karzai.

È solo l'inizio di un crescendo di violenza ed esasperazione, che avrà il suo culmine nel tentativo di esodo di massa della popolazione afghana dall'area, a fronte dell'instaurazione di un governo talebano *ad interim* per il nuovo "Emirato islamico d'Afghanistan", guidato da Mohammad Hasan Akhund, fondatore del movimento e incluso nella *blacklist* dei terroristi internazionali stilata dall'ONU¹, affiancato da Abdul Ghani Baradar, capo negoziatore degli Accordi di Doha².

La risposta della Comunità internazionale è stata cauta e graduale: dopo l'annuncio da parte italiana di un ponte aereo per evacuare tutti i collaboratori afghani dei Ministeri di Difesa ed Esteri, la NATO ha assicurato il suo aiuto per gestire le evacuazioni. È forte il messaggio lanciato dalla popolazione civile, restia ad accettare un governo a guida talebana, per tutte le conseguenze che ciò potrebbe avere – e presumibilmente avrà – sulla

¹ Tale elenco, che funge da base per l'attuazione e l'esecuzione delle misure sanzionatorie imposte nei confronti delle persone e delle entità associate ad Al-Qaeda, è stato stabilito ai sensi della risoluzione 1267 (1999) e viene periodicamente aggiornato dal Comitato delle Sanzioni, il Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relativa all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. Con la risoluzione 1373 (2001) la portata del sistema delle *blacklist* è stata ulteriormente ampliata, includendo i nominativi di persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche gestite direttamente dagli Stati membri (fonte: www.un.org).

² Con gli "Accordi di Doha" ci si riferisce agli accordi stipulati dal Presidente degli USA, Donald Trump, e dai talebani, il 29 febbraio 2020, ovvero tra gli USA e l'Emirato dell'Afghanistan, che gli USA stessi non avevano riconosciuto – come ribadito negli Accordi – in ragione della situazione dell'Afghanistan, che a quel tempo si trovava sotto l'egida dell'allora governo di Kabul, e dello *status* dei talebani come una mera "entità rivoluzionaria". Si rammenta al proposito che il Consiglio di sicurezza dell'ONU si riferisce agli Accordi di Doha nella risoluzione 2530/2020 del 29 giugno 2020 sulla situazione in Medio Oriente, prendendo atto del fatto che i talebani costituissero l'autorità effettiva dell'Afghanistan (N. Ronzitti, *Riconoscere il governo dei talebani è un atto non necessario*, 13 settembre 2021, su: www.affarinternazionali.it). È importante ai fini della presente analisi ricordare che gli Accordi di Doha prevedevano anche che s'intraprendesse un dialogo intra-afghano con il governo di Kabul e i talebani per arrivare ad una condivisione pacifica del potere e ad una soluzione negoziata che rispettasse i principi democratici della Costituzione afghana (per un approfondimento, vedasi *infra*), i diritti delle donne e delle minoranze. Tuttavia questo dialogo non ha mai preso avvio e quando il neo-Presidente degli USA Joe Biden ha annunciato ad aprile il ritiro di tutte le truppe, i talebani hanno sfruttato il momento per ricominciare la guerriglia e lanciarsi alla conquista del Paese (fonte: www.repubblica.it).

tutela dei diritti umani, in particolare di minori e donne. In un equilibrio delicatissimo tra la presa di potere dei talebani e la crisi umanitaria in atto, la nomina dei primi membri del governo è preoccupante, soprattutto in ragione della presenza di alcuni soggetti, tra i quali **Sarajuddin Haqqani**, leader dell'ala più giovane e militante, *trait d'union* dei talebani con Al-Qaeda e già segnalato per la sua affiliazione all'intelligence pachistana, meglio nota come ISI.

2. Donne e diritti umani nell'Islam dei talebani – Ma la situazione più preoccupante è il riflesso delle mutate circostanze sulla condizione femminile, messa pesantemente a rischio dai primi provvedimenti dei talebani, concernenti talune pesanti restrizioni come la modificazione di tutti i nomi di luogo che includono la parola “donna” e l’obbligo per le donne di pitturare tutte le finestre di modo da non poter essere viste da fuori, così come d’indossare un *burqua* per strada e un *niquab*, ovvero un velo integrale, per recarsi all’Università; allo stesso tempo, solo per citarne alcuni, il divieto di lavorare fuori di casa, ridere ad alta voce, essere presenti in radio, televisione e incontri pubblici di qualsiasi tipo, trattare con negozianti maschi o essere curate da medici maschi, praticare sport o entrare in un centro sportivo o un club, incontrarsi in occasione di festa o per scopi ricreativi, apparire sui balconi delle loro abitazioni, fotografare o filmare. Infine, la lapidazione pubblica per le donne accusate di avere relazioni sessuali al di fuori del matrimonio e il divieto di svolgere una serie di attività fuori casa se non accompagnate da un *mahram*, ovvero un padre, un parente stretto o un marito, a pena di frustrate, botte e violenza: tra queste attività, parlare o dare la mano a uomini non *mahram*, utilizzare un taxi o andare in bicicletta e motocicletta.

La condizione delle donne in Afghanistan è stata al centro anche dei lavori del recente *side event* della 76^a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite su “*Safeguarding the achievements of 20 years of International Engagement in Afghanistan: How to continue supportino the future of Afghan Women and Girls and their Access to Education*” presieduto dall’Italia e promosso assieme ad altri Paesi, a UN Women e UNICEF³. Nel corso dell’incontro virtuale, si è difatti ribadita la necessità di evitare che la situazione in Afghanistan annulli i risultati conseguiti nel Paese in termini di tutela dell’emancipazione femminile nel corso degli ultimi 20 anni. A tal fine si segnala la proposta italiana di un’azione sinergica su tre livelli: l’inserimento di una quota di azioni e risorse negli interventi umanitari⁴ utili a finanziare specifici programmi per la protezione dei diritti delle donne e delle ragazze afgane, in linea con i contenuti della risoluzione 2593 (v. *infra*); la promozione di un meccanismo internazionale per il monitoraggio della situazione umanitaria; il sostegno agli *human rights defenders* e agli operatori di pace impegnati sul campo nell’azione di promozione e protezione dei diritti civili e politici, insieme alla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali⁵.

³ Fonte: www.onuitalia.com.

⁴ Si segnala a questo proposito che l’Italia destinerà alla crisi umanitaria in Afghanistan un fondo di 150 milioni di euro (fonte: www.italyun.esteri.it).

⁵ Per una definizione di *human rights defenders* e una più completa descrizione del loro ruolo e delle loro funzioni si rimanda a: www.ohchr.org.

3. Il ruolo delle Nazioni Unite: la risoluzione 2593/2021, la lotta al terrorismo e il rispetto dell'integrità territoriale dell'Afghanistan – In seno all'ONU, a fronte di un mancato intervento militare nell'area, vi è stata la più cauta convocazione il 13 settembre scorso, da parte del Segretario generale António Guterres, di una riunione ministeriale ad alto livello sulla situazione umanitaria in Afghanistan: al centro dell'Agenda, l'urgenza di fornire assistenza e protezione umanitaria alla popolazione locale, unendo la risposta umanitaria alla stabilità a medio e lungo termine dell'Afghanistan, con un *focus* sulla tutela dei diritti delle donne, la sicurezza e il benessere collettivo⁶. La riunione ha fatto seguito alla condanna già espressa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per mezzo della risoluzione 2593 del 21 settembre 2021⁷, degli attacchi avvenuti nei pressi dell'aeroporto internazionale di Kabul il 26 agosto scorso, che hanno provocato morti e feriti (oltre 300 civili e 28 militari).

Dopo aver riaffermato il suo impegno per la sovranità, l'indipendenza, l'integrità territoriale e l'unità nazionale dell'Afghanistan, con la risoluzione 2593 il Consiglio di sicurezza ha chiesto che il territorio afgano non venga utilizzato per minacciare o attaccare alcun Paese, allo stesso tempo ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo in quel Paese. A tal riguardo viene richiamata la risoluzione 1267/1999⁸, che in forza del capitolo VII della Carta ONU imponeva sanzioni finanziarie verso i talebani in Afghanistan⁹, in conseguenza della protezione da questi offerta ad Osama bin Laden e ai suoi affiliati¹⁰. È proprio sul contrasto al terrorismo che il Consiglio di sicurezza pone l'accento anche nell'ultima parte della risoluzione 2593, ribadendo la pericolosa situazione di insicurezza intorno all'aeroporto internazionale di Kabul ed esprimendo preoccupazione per la possibilità indicata dall'intelligence di ulteriori attacchi terroristici nella zona. A tal fine, le parti interessate sono invitate a collaborare con i partner internazionali per adottare misure volte a rafforzare la sicurezza e prevenire ulteriori vittime, chiedendo infine che siano compiuti tutti gli sforzi possibili per consentire una riapertura rapida e sicura dell'aeroporto e della zona circostante¹¹. Un secondo "perno" della risoluzione 2593/2021 è quello dell'assistenza umanitaria a tutte le persone in difficoltà in Afghanistan, inclusi gli sfollati interni, che l'ONU, le sue Agenzie e gli operatori umanitari forniscono sul territorio, a condizione di potervi accedere in sicurezza e senza ostacoli¹².

⁶ Fonte: www.unocha.org.

⁷ La risoluzione è stata approvata con 13 voti favorevoli e le astensioni della Federazione russa e della Cina. Per un approfondimento sulle ragioni prevalentemente geopolitiche alla base dell'astensione russa e cinese, si rimanda a: M. Barberini, *La Risoluzione 2593 sulla crisi umanitaria in Afghanistan e le tensioni all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite*, 21 settembre 2021, www.masterdirittiumanisapienza.it.

⁸ Approvata all'unanimità il 15 ottobre 1999.

⁹ Ivi, par. 4, lett. a) e b).

¹⁰ In tema v., *ex multis*, C. Di Stasio, *La lotta multilivello al terrorismo internazionale: garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali*, Milano, 2010, p. 139 ss.

¹¹ Risoluzione 2593, p. 2.

¹² Ivi, p. 3.

4. Il profilo umanitario: dalla crisi all'assistenza internazionale. Quale reazione della Comunità internazionale? – I due temi – quello dell'azione anti-terrorismo e della risposta da parte della Comunità internazionale alla crisi umanitaria – fanno parte di un più ampio piano di aiuto umanitario a Kabul messo in atto dalle Nazioni Unite all'indomani dello scoppio della crisi, come si evince dal discorso del Segretario generale Guterres in apertura della citata riunione ministeriale ad alto livello sulla situazione umanitaria in Afghanistan. Guterres ha reso noto l'attuale impegno delle Nazioni Unite nel fornire cibo, interventi salva-vita e assistenza sanitaria essenziale alla popolazione afghana, così come a mettere in atto solidi meccanismi per coordinare la risposta attraverso lo sviluppo e gli sforzi umanitari, annunciando allo stesso tempo uno stanziamento di 20 milioni di dollari dal Fondo Centrale di Risposta alle Emergenze delle Nazioni Unite per sostenere l'operazione umanitaria nel Paese¹³.

Sempre in relazione all'assistenza umanitaria, viene poi posto in rilievo il ruolo dei donatori e degli attori umanitari internazionali nel fornire assistenza umanitaria all'Afghanistan e ai principali Paesi afgani che ospitano i rifugiati, nel rispetto degli obblighi del diritto internazionale umanitario in tutte le circostanze, compresi quelli relativi alla protezione dei civili¹⁴. Il riferimento è con tutta evidenza al necessario rispetto delle disposizioni della Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (“IV Convenzione”)¹⁵ e al suo Protocollo addizionale (“Primo Protocollo”)¹⁶, così come al *corpus* normativo onusiano in materia di diritti umani. La stessa risoluzione 2593 si occupa altresì della difesa dei diritti umani, compresi quelli delle donne, dei bambini e delle minoranze, accompagnato all'invito alle Parti a cercare una soluzione politica inclusiva e negoziata, con la piena, equa e significativa partecipazione delle donne¹⁷.

L'osservanza del diritto internazionale implica anche l'astensione dal «dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità», un'azione che, se compiuta, è considerata “crimine di guerra” ai sensi dell'art.8.2 lett. b) dello Statuto della Corte penale internazionale¹⁸. Sul punto, alcune osservazioni in punto di diritto si rendono necessarie: l'azione dell'ONU è sembrata in un primo momento limitata ad una condanna nell'ambito della risoluzione 2593 dell'involuzione autoritaria legata alla presa di potere talebana a Kabul, stante una valutazione cauta della presa di potere dei talebani, probabilmente riconducibile a una forma di mutamento rivoluzionario, anticostituzionale di governo¹⁹ –

¹³ Fonte: www.unocha.org.

¹⁴ Risoluzione 2593, p. 2. Per un approfondimento sugli obblighi internazionali dettati dal diritto internazionale umanitario e la loro applicazione, vedasi *inter alia* N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Torino, 2017, p. 19 ss.; A. Annoni, F. Salerno, *La tutela internazionale della persona umana nei conflitti armati*, Bari, 2019; A. Di Blase, G. Bartolini, M. Sossai (a cura di), *Diritto Internazionale e valori umanitari*, Roma, 2019.

¹⁵ Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, firmata a Ginevra il 12 agosto 1949, entrata in vigore il 21 ottobre 1950, disponibile su: www.icrc.org.

¹⁶ Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, adottato a Ginevra l'8 giugno 1977, entrato in vigore il 17 agosto 1982, disponibile su: www.icrc.org.

¹⁷ Risoluzione 2593, p. 2.

¹⁸ N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 19 ss.

¹⁹ Sul punto, si rimanda nuovamente al contributo di N. Ronzitti, *Riconoscere il governo dei talebani è un atto non necessario*, cit., negli aspetti relativi alla natura più marcatamente politica del riconoscimento del nuovo governo, che l'autore associa alla mera constatazione della sua “effettività”, data dall'autorità che lo stesso esercita sul territorio

piuttosto che ad un vero e proprio “attacco” riconducibile al già citato articolo 8.2 lett. b) dello Statuto della CPI. D’altro canto, la qualificazione della presa di potere da parte talebana come “un attacco contro la popolazione civile o le persone civili” sarebbe stato considerato ai sensi dell’art. 85.3 lett. a) del Primo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra come un’infrazione grave allo stesso Protocollo, in quanto ricorrenti le circostanze atte a qualificarla come tale: l’intenzionalità nel compiere l’attacco, in violazione delle disposizioni pertinenti del Protocollo, ed il nesso causale con la morte o le lesioni gravi all’integrità fisica o alla salute della popolazione locale²⁰.

5. Attualità e considerazioni conclusive – Nelle ultime settimane, tuttavia, un intervento più attivo si è realizzato con l’estensione da parte del Consiglio di sicurezza del mandato della *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA), definito nella risoluzione 2543/2020²¹, e il pieno sostegno ai lavori della Missione e della Rappresentante speciale del Segretario generale per l’Afghanistan, Amb. Deborah Lyons²², nel fronteggiare il dominio dei talebani nel Paese²³. Con il prolungamento del mandato dell’UNAMA, avvenuto per mezzo della risoluzione 2596/2021²⁴, il Consiglio di sicurezza ha sottolineato l’importanza cruciale di una presenza costante della Missione e di altre Agenzie, fondi e programmi delle Nazioni Unite in Afghanistan, invitando altresì tutte le parti afgane e internazionali a coordinarsi con la Missione nell’attuazione del suo mandato e a garantire la sicurezza e la libertà di circolazione del personale delle Nazioni Unite in tutto il Paese²⁵.

e sulla popolazione dell’Afghanistan, in cui si è insediato (p. 2). Diverso – e problematico – sarebbe stato il riconoscimento di un nuovo Stato, retto da un governo talebano (sulla distinzione tra riconoscimento di Stati e di governi rivoluzionari v. anche C. Focarelli, *Diritto internazionale*, Milano, 2021, p. 50). Si rammenta al proposito che in B. Conforti, M. Iovane, *Diritto internazionale*, Napoli, 2021, a taluni governi viene persino negata la soggettività internazionale per la mancanza del requisito di “indipendenza”, che insieme all’effettività è considerato un elemento costitutivo della soggettività stessa. Gli autori precisano che «è indipendente e sovrano lo Stato il cui ordinamento sia originario, tragga la sua forza giuridica da una propria Costituzione e non dall’ordinamento giuridico, dalla Costituzione di un altro Stato» (p.19). Attualmente, l’instaurazione del nuovo governo a guida talebana sembrerebbe quindi difettare dell’elemento dell’indipendenza, in quanto non avrebbe comportato l’instaurazione di un nuovo ordinamento giuridico talebano né di una nuova Costituzione. Nel Paese è difatti tuttora vigente una Costituzione nazionale, promulgata il 25 gennaio 2004 da parte della Loya Jirga, la “Grande Assemblea” a seguito di un complesso processo costituente avviatosi nel 2001 sotto l’egida dell’ONU (fonte: www.senato.it). Non sembrerebbe neanche da escludere che il governo talebano possa essere considerato come un caso *sui generis*, in quanto del tutto nuovo nella prassi, di un mero governo indigeno c.d. “fantoccio”, una categoria che gli autori (B. Conforti, M. Iovane, *op. cit.*, p. 19) riconducono in via generale ad «un’ingerenza da parte di un altro Stato nell’esercizio del potere di governo». Nel caso di specie, molteplici fonti confermano il coinvolgimento del Pakistan negli eventi di Kabul: oltre all’invio pluriennale da parte del Pakistan di elementi militanti in Afghanistan nell’ambito della propria tattica di “profondità strategica”, la fazione dei talebani afgani ha conservato legami logistici e tattici con le agenzie pakistane, in aggiunta alle marcate affiliazioni etniche e tribali transfrontaliere di molti combattenti talebani afgani con il Pakistan (per un approfondimento, vedasi, *inter alia*: I. Tharoor, *Pakistan’s hand in the Taliban’s victory*, 18 agosto 2021, www.washingtonpost.com; C. Canestri, *Cosa significa l’ascesa dei talebani a Kabul per il Pakistan*, 21 agosto 2021, www.sicurezzainternazionale.luiss.it e K. Abbas, Z. Shahab, *Why are some Pakistanis celebrating the Taliban takeover?*, 20 settembre 2021, www.thediplomat.com).

²⁰ Primo Protocollo addizionale alla Convenzione di Ginevra, art. 85.3.

²¹ Approvata all’unanimità il 15 settembre 2020.

²² L’Ambasciatrice canadese Deborah Lyons è stata nominata Rappresentante speciale e capo dell’UNAMA nel marzo 2020, succedendo all’Ambasciatore giapponese Tadamichi Yamamoto, in quel ruolo dal 2016 (fonte: www.unama.unmissions.org).

²³ Fonte: www.un.org.

²⁴ Approvata all’unanimità il 17 settembre 2021.

²⁵ Fonte: www.unama.unmissions.org.

In definitiva, nonostante un crescente e continuo interesse della Comunità internazionale per la questione afgghana sia riscontrabile, bisogna tuttavia rilevare che le prossime iniziative – sia in ambito ONU che in ambito di diplomazia bilaterale – potrebbero acquisire maggiore effettività prendendo come fulcro delle proprie decisioni il rispetto dei principi di sovranità, indipendenza, integrità territoriale²⁶ e unità nazionale, che lo stesso Consiglio di sicurezza ha esplicitamente richiamato nella risoluzione 2593/2021²⁷, e dei diritti civili e politici del popolo afgghano, sinora significativamente compromessi dai fatti di Kabul. Al proposito, vale la pena di rimarcare la connessione tra il principio di integrità territoriale e quello di autodeterminazione²⁸: ebbene, come già evidenziato nel caso afgghano taluni elementi renderebbero sostenibile l'ipotesi di una direzione pakistana nella presa di potere armata dei talebani, tale da rendere la popolazione afgghana *de facto* sottoposta ad un Governo straniero. Similmente, e con una delimitazione giuridico-formale più ampia, il principio di autodeterminazione sarebbe ricollegato al diritto all'indipendenza da un'autorità occupante illegittima, un diritto finalizzato alla continuità dello Stato preesistente all'invasione²⁹: anche secondo questo approccio, sarebbe da considerare «il carattere illegittimo dell'autorità di governo se questa è *sostenuta* in modo decisivo da una Potenza straniera»³⁰, come ipotizzabile nel caso afgghano.

Vi è però da dire che allo stesso tempo altri elementi, come l'indugio del Pakistan a riconoscere formalmente il Governo talebano³¹, potrebbero avvalorare l'ipotesi di una dimensione più marcatamente “interna” degli eventi politici attuali. In questo caso sembrerebbe pertinente (e condivisibile) richiamare il diritto all'autodeterminazione c.d. “interna” del popolo afgghano, un principio legittimato da più autori in dottrina e che comporterebbe «un diritto ad ottenere dal Governo dello Stato un trattamento rispettoso dell'identità culturale, linguistica e politica della popolazione»³², ovvero «[...] il diritto di un popolo, all'interno di uno Stato, ad un governo che lo rappresenti»³³, in applicazione del «[...]rispetto dei diritti umani, in particolare di quelli di partecipazione politica, intesi

²⁶ Per un approfondimento, in particolare sul legame tra questo ed il principio di autodeterminazione, vedasi M. Valenti, *La questione del Sahara occidentale alla luce del principio di autodeterminazione dei popoli*, Torino, 2017, p. 116, mentre per la determinazione del contenuto del principio stesso, vedasi S. Cantoni, E. Fois, L. Mola, *Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia: casi scelti*, Torino, 2014, rinvenibile nel richiamo da parte della Corte dell'obbligo «[...] di astensione degli Stati dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale degli Stati», riconducendolo «esclusivamente alla sfera delle relazioni inter-statali» (p. 98). Ma ai fini del presente contributo, è determinante il richiamo a E. Milano, *Conflitto siriano e questione curda*, in N. Ronzitti, E. Sciso (a cura di), *I conflitti in Libia e Siria. Possibili equilibri e le sfide al diritto internazionale*, Torino, 2018, nella parte in cui evidenzia il bilanciamento tra diritto all'integrità territoriale degli Stati e autodeterminazione dei popoli (p. 167).

²⁷ Risoluzione 2593, p. 1.

²⁸ Si richiama a tal fine B. Conforti, M. Iovane, *op. cit.* Nel testo quest'ultimo assurge a «[...] regola di diritto internazionale positivo, ed anzi una regola di *jus cogens*», il cui contenuto sarebbe difficile da determinare «in quanto principio giuridico», ferma restando la sua più facile individuazione nella prassi effettiva degli Stati. Gli autori si rifanno a questo proposito anche alla giurisprudenza della CIG sia per individuarne il carattere consuetudinario (v. il parere 21.6.1971 sulla *Namibia*, il parere 16.10.1975 sul *Sahara occidentale*, il parere 22.7.2010 sul *Kosovo* e il parere sulle *Isole Chagos* del 25.2.2019), sia per restringere il *focus* giuridico sull'autodeterminazione c.d. “esterna”, ovvero applicabile «ai popoli sottoposti ad un Governo straniero» (p. 28).

²⁹ F. Salerno, *Diritto internazionale*, Milano, 2019, p. 44.

³⁰ Ivi, p. 45.

³¹ U. Jamal, *Why is Pakistan cautious in extending recognition to the Taliban regime?*, 26 agosto 2021, www.thediplomat.com.

³² E. Milano, *op. cit.*, p. 167.

³³ C. Focarelli, *op. cit.*, p. 55.

appunto a realizzare un'autentica rappresentanza politica, piuttosto che alla formazione di un nuovo Stato»³⁴.

Sebbene al momento ogni classificazione sia azzardata, in ragione del rapido susseguirsi di eventi che comportano un continuo mutamento dell'assetto giuridico e politico nel Paese, in ognuno dei casi prospettati va ribadito che è sono gli Stati della Comunità, considerati *uti universi*, a dover pretendere l'osservanza dell'obbligo di concedere l'autodeterminazione³⁵ e di rimediare al *vulnus* che i fatti più recenti stanno arrecando ai diritti fondamentali (inclusi diritti sociali, economici e politici) del popolo afghano, con particolare riguardo alle donne e i minori. Una situazione, quella attuale, che appare come un *deja vu* dei tragici episodi di un ventennio fa nell'ambito di una "guerra dimenticata", quella combattuta in Afghanistan dal 1978 al 2001, dalla quale solo apparentemente i talebani si erano ritirati di fronte all'intervento internazionale³⁶ nell'area, in realtà proseguendo tra il ritiro della *leadership* guidata dal Mullah Omar in Pakistan, in un processo noto come "talebanizzazione del Pakistan"³⁷, e la permanenza di una gran parte della fazione in Afghanistan, per minarne il processo di ricostruzione politica ed economica. In questo processo, nel quale un sottile *fil rouge* sembra ricollegare nella storia i fatti del 2001 a quelli di agosto 2021, la Comunità internazionale continua a perseguire una "missione incompiuta", che ci si auspica convergerà nell'affermazione di uno stato di diritto che nel Paese non si è mai pienamente realizzato.

Ottobre 2021

³⁴*Ibidem*.

³⁵U. Leanza, I. Caracciolo, *Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui*, Torino, 2012, p. 123.

³⁶Si rammenta a tale proposito che l'intervento, principalmente degli USA e della NATO, era volto a fornire sostegno tattico, aereo e logistico ai gruppi afgani dell'Alleanza del Nord nella riconquista di gran parte del Paese e l'avvio dell'operazione *Enduring Freedom* (per un approfondimento vedasi: www.difesa.it).

³⁷M. Emiliani, *Medio Oriente: una storia dal 1991 ad oggi*, Roma-Bari, 2012.